

REGIONE SICILIANA



Comune di San Michele di Ganzaria

PROVINCIA DI CATANIA

Originale di deliberazione del Consiglio Comunale

N. 11 del Reg.	Oggetto: "Determinazione aliquote componente TASI (Tributo Servizi Indivisibili) – Anno 2014
Data 15.07.2014	

L'anno duemilaquattordici il giorno quindici del mese di luglio alle ore 18.00 nella solita sala delle adunanze consiliari del Comune suddetto.

Alla prima convocazione in sessione ordinaria, che è stata partecipata ai Signori Consiglieri a norma di legge, risultano all'appello nominale:

I CONSIGLIERI

COGNOME	NOME	PRESENTI	ASSENTI	COGNOME	NOME	PRESENTI	ASSENTI
1. RIBELLE	FRANCESCA	P		10. SCARLATA	MARIO	P	
2. DIELI	GIUSEPPE	P		11. LA ROCCA	ANGELA	P	
3. RUSCICA	ENRICO	P		12. GALLINA	LORENZO	P	
4. PARASOLE	DANILO	P		13. DIROSA	FILIPPO		A
5. MESSINA	MICHELE	P		14. VITELLO	CARMELA G.	P	
6. LIMOLI	ANTONINO	P		15. MONISTERI	DANIELE		A
7. DI DIO	FIorentino GIACOMO	P					
8. NICASTRO	SALVATORE	P					
9. CASCIANA	LOREDANA	P					

Assegnati n. 15 - Fra gli assenti sono giustificati (art. 173 O. R.E.L.) i Signori Consiglieri - **Presenti n. 13**

In carica n. 15

Assenti n. 2

Risultato che gli intervenuti sono in numero legale:

- Presiede il Signor **Dieli Giuseppe** nella sua qualità di Presidente
- Partecipa il Segretario Comunale Signor **Dott. La Fererra Cataldo** la seduta è pubblica
- Nominati scrutatori i Signori **Di Dio Fiorentino Giacomo, Gallina Lorenzo, La Rocca Angela.**

Il Presidente dichiara aperta la discussione sull'argomento in oggetto regolarmente iscritto all'ordine del giorno, premettendo che, sulla proposta della presente deliberazione:

- il responsabile del servizio interessato, per quanto concerne la regolarità tecnica; ha espresso parere favorevole.

Il Presidente

procede alla lettura e relaziona la proposta di delibera, dopo di che preso atto che nessun consigliere chiede la parola sottopone a votazione la proposta mediante alzata di mano.

Presenti n. 13

Con n. 8 voti favorevole e n. 5 contrari (Messina Michele , Parasole Danilo,Casciana Loredana, la Rocca Angela e Limoli Antonino) espressi , per alzata di mano, su 13 consiglieri presenti e votanti , la proposta viene approvata.

Il Consiglio Comunale

Vista la proposta di deliberazione avente ad oggetto: **“Determinazione aliquote componente TASI (tributo Servizi Indivisibili) – Anno 2014**

Preso atto del parere favorevole espresso dal Responsabile dell'Area ai sensi dell'art. 12 della L.R. n. 30/2000.

Delibera

Di approvare, come approva, la proposta di deliberazione avente ad oggetto: **“Determinazione aliquote componente TASI (Tributo Servizi Indivisibili) – Anno 2014**, che si intende di seguito integralmente trascritta e riportata nel testo integrale così come formulato sul foglio allegato.



REGIONE SICILIANA

COMUNE DI SAN MICHELE DI GANZARIA (Provincia di Catania)

Proposta di delibera da sottoporre al Consiglio Comunale

Allegato alla Delibera di C.C. n. 11 del 15/07/2014

OGGETTO:

DETERMINAZIONE ALIQUOTE COMPONENTE TASI (TRIBUTO SERVIZI INDIVISIBILI) – ANNO 2014

UFFICIO PROPONENTE:

Proposta n. 4 del 01/07/2014

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO che con i commi dal 639 al 704 dell'articolo 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013 (Legge di Stabilità 2014), è stata istituita l'Imposta Unica Comunale (IUC), con decorrenza dal 1 gennaio 2014, basata su due presupposti impositivi:

- uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore
- l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali.

La IUC (Imposta Unica Comunale) è composta da:

-IMU (Imposta Municipale Propria)

componente patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali

-TASI (Tributo Servizi Indivisibili)

componente servizi, a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, per servizi indivisibili comunali

-TARI (Tributo Servizio Rifiuti)

componente servizi destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell' utilizzatore.

DATO ATTO che il comma 704 art. 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013 (legge di stabilità 2014) ha stabilito l'abrogazione dell'articolo 14 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 (TARES);

TENUTO CONTO della seguente suddivisione per "argomenti" dei commi dell'art. 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013 (legge di stabilità 2014):

- commi da 639 a 640 Istituzione IUC (Imposta Unica Comunale)
- commi da 641 a 668 TARI (componente tributo servizio rifiuti)
- commi da 669 a 681 TASI (componente tributo servizi indivisibili)
- commi da 682 a 704 (Disciplina Generale componenti TARI e TASI)

VISTI, in particolare, i seguenti commi dell'art. 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013 (legge di stabilità 2014):

comma 669: il presupposto impositivo della TASI è il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo, di fabbricati, ivi compresa l'abitazione principale, e di aree edificabili, come definiti ai sensi dell'imposta municipale propria, ad eccezione, in ogni caso, dei terreni agricoli.

comma 671: la TASI è dovuta da chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo le unità immobiliari di cui al comma 669. In caso di pluralità di possessori o di detentori, essi sono tenuti in solido all'adempimento dell'unica obbligazione tributaria.

comma 672: in caso di locazione finanziaria, la TASI è dovuta dal locatario a decorrere dalla data della stipula e per tutta la durata del contratto. Per durata del contratto di locazione finanziaria deve intendersi il periodo intercorrente dalla data della stipula alla data di riconsegna del bene al locatore, comprovata dal verbale di consegna.

comma 676: l'aliquota di base della TASI è pari all'uno per mille. Il Comune, con deliberazione del Consiglio comunale, adottata ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, può variarla.

comma 677: il Comune, con la medesima deliberazione di cui al comma 676, può determinare l'aliquota rispettando in ogni caso il vincolo in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU, per ciascuna tipologia di immobile, non sia superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31 dicembre 2013, fissata al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile. Per il 2014, l'aliquota massima non può eccedere il 2,5 per mille. Per lo stesso anno 2014, nella determinazione delle aliquote TASI, possono essere superati i limiti stabiliti nel primo e nel secondo periodo, per un ammontare complessivamente non superiore allo 0,8 per mille a condizione che siano finanziate, relativamente alle abitazioni principali e alle unità immobiliari ad esse equiparate di cui all'articolo 13, comma 2, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, detrazioni d'imposta o altre misure, tali da generare effetti sul carico di imposta TASI equivalenti o inferiori a quelli determinatisi con riferimento all' IMU relativamente alla stessa tipologia di immobili, anche tenendo conto di quanto previsto dall'articolo 13 del citato decreto-legge n. 201, del 2011.

comma 678: per i fabbricati rurali ad uso strumentale, di cui all'articolo 13, comma 8, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, l'aliquota massima della TASI non può comunque eccedere il limite di cui al comma 676.

comma 681: Nel caso in cui l'unità immobiliare è occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare, quest'ultimo e l'occupante sono titolari di un'autonoma obbligazione tributaria. L'occupante versa la TASI nella misura, stabilita dal Comune nel regolamento, compresa fra il 10 e il 30 per cento dell'ammontare complessivo della TASI, calcolato applicando l'aliquota di cui ai commi 676 e 677. La restante parte è corrisposta dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare.

comma 682: con regolamento da adottare ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, il Comune determina la disciplina per l'applicazione della IUC, concernente tra l'altro:

a) per quanto riguarda la TARI:

- 1) i criteri di determinazione delle tariffe;
- 2) la classificazione delle categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione di rifiuti;
- 3) la disciplina delle riduzioni tariffarie ed esenzioni;
- 4) l'individuazione di categorie di attività produttive di rifiuti speciali alle quali applicare, nell'obiettivo difficoltà di delimitare le superfici ove tali rifiuti si formano, percentuali di riduzione rispetto all'intera superficie su cui l'attività viene svolta;

b) per quanto riguarda la TASI:

- 1) la disciplina delle riduzioni;
- 2) l'individuazione dei servizi indivisibili e l'indicazione analitica, per ciascuno di tali servizi, dei relativi costi alla cui copertura la TASI è diretta.

comma 683: Il Consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal Consiglio comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia, e le aliquote della TASI, in conformità con i servizi e i costi individuati ai sensi della lettera **b)**, numero 2), del comma 682 e possono essere differenziate in ragione del settore di attività nonché della tipologia e della destinazione degli immobili.

comma 688: il versamento della TASI è effettuato, in deroga all'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, secondo le disposizioni di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, ovvero tramite apposito bollettino di conto corrente postale al quale si applicano le disposizioni di cui al citato articolo 17, in quanto compatibili. Il versamento della TARI e della tariffa di natura corrispettiva di cui ai commi 667 e 668 è effettuato secondo le disposizioni di cui all'articolo 17 del decreto legislativo n. 241 del 1997, nonché tramite bollettino di conto corrente postale ovvero tramite le altre modalità di pagamento offerte dai servizi elettronici di incasso e di pagamento interbancari e postali. Con decreto del Direttore generale del Dipartimento delle Finanze del Ministero dell'Economia e delle Finanze, sono stabilite le modalità per la rendicontazione e trasmissione dei dati di riscossione, distintamente per ogni contribuente, da parte dei soggetti che provvedono alla riscossione, ai Comuni e al sistema informativo del Ministero dell'Economia e delle Finanze. Il Comune stabilisce le scadenze di pagamento della TARI, prevedendo di norma almeno due rate a scadenza semestrale e in modo anche differenziato con riferimento alla TASI. Il versamento della TASI è effettuato nei termini individuati dall'articolo 9, comma 3, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23. È consentito il pagamento della TARI e della TASI in unica soluzione entro il 16 giugno di ciascun anno. Il versamento della prima rata della TASI è eseguito sulla base dell'aliquota e delle detrazioni dei dodici mesi dell'anno precedente; il versamento della rata a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno è eseguito, a conguaglio, sulla base degli atti pubblicati nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, e successive modificazioni, alla data del 28 ottobre di ciascun anno di imposta. A tal fine il Comune è tenuto ad effettuare l'invio, esclusivamente in via telematica, delle deliberazioni di approvazione delle aliquote e delle detrazioni, nonché dei regolamenti della TASI, entro il 21 ottobre dello stesso anno mediante inserimento del testo degli stessi nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui al citato decreto legislativo n. 360 del 1998. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente. L'efficacia delle deliberazioni e dei regolamenti decorre dalla data di pubblicazione degli stessi nel predetto sito informatico. I

comuni sono, altresì, tenuti ad inserire nella suddetta sezione gli elementi risultanti dalle delibere, secondo le indicazioni stabilite dal Ministero dell'Economia e delle Finanze - Dipartimento delle Finanze, sentita l'Associazione Nazionale dei Comuni Italiani. **Per gli immobili diversi dall'abitazione principale**, per il primo anno di applicazione della TASI, il versamento della prima rata è effettuato con riferimento all'aliquota di base di cui al comma 676, qualora il Comune non abbia deliberato una diversa aliquota, entro il 31 maggio 2014, e il versamento della rata a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno è eseguito a conguaglio sulla base delle deliberazioni del Consiglio comunale, fermo restando il rispetto delle modalità e dei termini indicati nei periodi precedenti. **Per gli immobili adibiti ad abitazione principale**, per il primo anno di applicazione della TASI, il versamento dell'imposta è effettuato in un'unica rata, entro il termine del 16 dicembre 2014, salvo il caso in cui alla data del 31 maggio 2014 sia pubblicata, nel sito informatico di cui al citato decreto legislativo n. 360 del 1998, la deliberazione di approvazione delle aliquote e delle detrazioni, determinando in questo caso le relative modalità ed aliquote. Ai fini di quanto previsto dai due periodi precedenti, il Comune è tenuto ad effettuare l'invio, esclusivamente in via telematica, della predetta deliberazione, entro il 23 maggio 2014, mediante inserimento del testo della stessa nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale.

comma 692: il Comune designa il funzionario responsabile a cui sono attribuiti tutti i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale, compreso quello di sottoscrivere i provvedimenti afferenti a tali attività, nonché la rappresentanza in giudizio per le controversie relative al tributo stesso.

comma 703: l'istituzione della IUC lascia salva la disciplina per l'applicazione dell'IMU.

VISTO il Decreto Legge n. 16 del 6 marzo 2014 "Disposizioni urgenti in materia di finanza locale, nonché misure volte a garantire la funzionalità dei servizi svolti nelle istituzioni scolastiche." convertito con modificazioni dalla L. 2 maggio 2014, n. 68 (in G.U. 5/5/2014, n. 102).

TENUTO CONTO che per servizi indivisibili comunali s'intendono, in linea generale, i servizi, le prestazioni, le attività, le opere, forniti dai Comuni alla collettività per i quali non è attivo alcun tributo o tariffa.

VISTA la deliberazione di Consiglio comunale n. 11 del 15/07/2014 con la quale è stato approvato il Regolamento per la disciplina della IUC (Imposta Unica Comunale).

TENUTO CONTO che i Comuni, con deliberazione del Consiglio comunale, adottata ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997 n. 446, provvedono a :

- disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti.

VISTO l'art. 27, comma 80, della L. n. 448/2001 il quale dispone che: "il comma 16 dell'art. 53 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, è sostituito dal seguente: il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del Decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio, purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1 gennaio dell'anno di riferimento".

TENUTO CONTO che per quanto non specificamente ed espressamente previsto dal Regolamento IUC si rinvia alle norme legislative inerenti l'imposta unica comunale (IUC) ed alla Legge 27 Luglio 2000 n. 212 "Statuto dei diritti del contribuente", oltre a tutte le successive modificazioni ed integrazioni della normativa regolanti la specifica materia.

VISTO l'articolo 2-bis del Decreto Legge 06.03.2014 n.16, convertito con modificazioni dalla L. 2 maggio 2014, n. 68 (in G.U. 5/5/2014, n. 102), con il quale viene stabilito che il termine per la deliberazione del bilancio annuale di previsione 2014 degli Enti locali, di cui all'articolo 151 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è **ulteriormente differito al 31 luglio 2014**.

ACQUISITI i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile dei responsabili dei servizi ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs n. 267 del 18/08/2000

DELIBERA

1) di dare atto che le premesse sono parte integrate e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento.

2) di determinare le seguenti aliquote per l'applicazione della componente TASI (Tributo servizi indivisibili) anno 2014 :

ALIQUOTA: due per mille per **abitazioni principali e relative pertinenze come definite e dichiarate ai fini IMU**, (sono da considerarsi abitazioni principali i fabbricati occupati da un soggetto titolare del diritto reale sull'unità immobiliare, confermando il versamento dell'imposta in un'unica rata, entro il termine del 16 dicembre 2014, come stabilito dal comma 688 della legge 27.12.2013 n.147 e successive modifiche ed integrazioni);

3) di determinare che la TASI non è dovuta, per azzeramento di aliquota, per le abitazioni principali nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, e relative pertinenze, per le quali sarà determinata l'aliquota massima consentita ai fini IMU pari al 6 (sei) per mille;

4) di stabilire, inoltre, l'azzeramento dell'aliquota TASI, per tutti i fabbricati diversi dalle abitazioni principali e relative pertinenze, determinando inoltre l'uno per mille come aliquota TASI per le aree edificabili;

- 5)** di individuare i seguenti servizi indivisibili, con relativi costi, alla cui copertura la TASI è diretta, anche in quota parte:
- a. Servizi generali, prestazioni, attività, opere la cui utilità ricade omogeneamente su tutta la collettività del Comune.
 - b. Servizi dei quali ne beneficia l'intera collettività, ma di cui non si può quantificare il maggiore o minore beneficio tra un cittadino ed un altro e per i quali non è pertanto possibile effettuare una suddivisione in base all'effettiva percentuale di utilizzo individuale.
 - c. Servizi a tutti i cittadini, ma di cui non si può quantificare il maggiore o minore beneficio tra un cittadino ed un altro, non ricompresi pertanto nei servizi a domanda individuale.
- come da seguente elenco dettagliato, con indicati i relativi costi complessivi di riferimento:

1. pubblica sicurezza e vigilanza € 290.379,17
2. tutela del patrimonio artistico e culturale € 0
3. servizi cimiteriali € 113.693,46
4. servizi di manutenzione stradale, del verde pubblico, dell'illuminazione pubblica € 226.252,85
5. servizi socio-assistenziali € 154.000,00
6. servizio di protezione civile € 5.781,50
7. servizio di tutela degli edifici ed aree comunali € 42.886,00
8. altri servizi € 0

- 6)** di dare atto che tali aliquote decorrono dal 1 gennaio 2014;
- 7)** di dare atto che per tutti gli altri aspetti di dettaglio riguardanti la disciplina del tributo TASI si rimanda al Regolamento approvato con deliberazione consiliare n. 11 del 15/07/2014;
- 8)** di inviare il presente atto entro il 23 maggio 2014, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo degli stessi nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo I, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360.
- 9)** di dare atto che, a regime, le deliberazioni di approvazione delle aliquote e delle detrazioni nonché i regolamenti della TASI devono essere inviati esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo degli stessi nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo I, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, e successive modificazioni. I comuni sono, altresì, tenuti ad inserire nella suddetta sezione gli elementi risultanti dalle delibere, secondo le indicazioni stabilite dal Ministero dell'Economia e delle Finanze - Dipartimento delle finanze, sentita l'Associazione Nazionale dei Comuni Italiani. L'efficacia delle deliberazioni e dei regolamenti decorre dalla data di pubblicazione degli stessi nel predetto sito informatico. Il Comune è tenuto alla pubblicazione degli atti come sopra indicati, nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, entro il 28 ottobre di ciascun anno di imposta. A tal fine il Comune è tenuto a effettuare l'invio entro il 21 ottobre dello stesso anno, In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente.
- 10)** di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4 del D.Lgs.18 agosto 2000, n. 267.

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA - Si esprime parere favorevole di **regolarità tecnica** ai sensi dell'art. 1 della L.R. 48/91 come integrato dall'art.12 della L.R. 30/2000 (art.49 del T.U.E.L.).

San Michele di Ganzaria, lì 01/07/2014

Il Responsabile SEF

f.to Brunello Carmelo

UFFICIO DI RAGIONERIA: si esprime parere favorevole di **regolarità contabile** ai sensi Dell'art. 1 della L.R. 48/91 come integrato dall'art. 12 della L.R. 30/2000 (art. 49 del T.U.E.L.).

S. Michele di Ganzaria, lì 01/07/2014

Il Responsabile Servizi Finanziari

f.to Brunello Carmelo

Il presente verbale, salvo ulteriore lettura e approvazione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 186 dell'ordinamento amministrativo degli Enti locali nella Regione Siciliana approvato con legge Regionale 15 marzo 1963, n. 16, viene sottoscritto come segue:

IL PRESIDENTE

F.to Dieli Giuseppe

Il Segretario Comunale

F.to La Ferrera Cataldo

Il Consigliere Anziano

F.to Ribelle Francesca

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA

-CHE LA PRESENTE DELIBERAZIONE E' DIVENUTA ESECUTIVA IL GIORNO

decorsi 10 giorni dalla pubblicazione ai sensi dell'art. 12 della L.R. 44/91.

È stata dichiarata immediatamente esecutiva ai sensi dell'art.16 L.R. 44/91

Dalla Residenza Comunale, li

Il Segretario Comunale

.....

ATTESTA ALTRESI'

- Su conforme attestazione del messo che la presente deliberazione in applicazione della L.R. 3 dicembre 1991 n. 44 come modificata con l'art. 127 comma 21, L.R. 17 del 28.12.2004, è stata pubblicata all'albo pretorio per quindici giorni consecutivi

dal al come previsto dall'art. 11.

Il Messo

Il Segretario Comunale

Dalla Residenza Comunale, li